



SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 13.12.2018

DIRIGENTE

Progetto di legge

"Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000, n. 114 (Legge sulla cittadinanza)"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche)

1. L'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. *i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;*
2. *i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;*
3. *gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;*
4. *i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi."*

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 2 alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche)

1. All'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è inserito il seguente comma:

"2bis. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi abbiano dimorato effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2 ter."

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 2 ter alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche)

1. Il comma 11 dell'articolo 2 ter della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è così modificato:

"11. Entro il termine di un anno dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2 bis, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, al fine di consentire a coloro che abbiano già avviato le pratiche di rinuncia alla cittadinanza di origine, presso i competenti enti o uffici stranieri, di perfezionare il procedimento di rinuncia."

2. Il comma 14 dell'articolo 2 ter della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è così sostituito:

"14. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio, eventualmente prorogato, di cui al comma 11, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto disposto dal comma 12. L'ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza, qualora la rinuncia alla cittadinanza di origine esponga i richiedenti ed i loro familiari a possibili situazioni di pericolo. In tale, caso allo scadere della proroga, l'interessato deve rilasciare una nuova dichiarazione giurata, con le modalità di cui al comma 12."



**SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 2 quater alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 2 ter della legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo:

*"Art. 2 quater
(Dimora)*

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per dimora si intende anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche)

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è così sostituito:

*"Art. 5
(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)*

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;

b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno."

Art. 6

(Norma di sanatoria)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica, coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1 punto 3 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n. 114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione



**SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

nei Registri della Cittadinanza, da presentare avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è resa entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la Legge 30 novembre 2000 n. 115;
- b) la Legge 30 marzo 2012 n. 35;
- c) il Decreto-Legge 3 agosto 2012 n. 113.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.